

LAVORO

All'epoca in cui apparve lo scritto «Il dies a quo nel computo del privilegio semestrale ex art. 2751 n. 4 c.c.» la norma allora in vigore limitava il privilegio «alle retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro».

La opinione prevalente reputava che fossero privilegiate le retribuzioni maturate negli ultimi sei mesi dal verificarsi del concorso con altri creditori, che rendeva evidente la prelazione. La tesi dello scritto, ampiamente motivata, era nel senso che dovevano invece considerarsi privilegiate le ultime sei mensilità di retribuzione di ogni lavoratore subordinato (senza alcun riguardo al verificarsi del concorso con altri creditori) .

Essa finì per trovare successivo accoglimento dal legislatore che attraverso la novellazione dell'art. 2751 bis n. 1 accordò privilegio generale sui mobili «alle retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato a tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro» così sopprimendo il limite semestrale ed il medesimo senso della controversia interpretativa.

Lo scritto «Omessa denuncia di personale al fondo per l'indennità integrativa, ecc.», ha affrontato la grave controversia se in regime di proroga legale del versamento dei contributi, gravasse sullo speciale Fondo assicurativo dell'INA o sui datori di lavoro la responsabilità per le indennità di fine rapporto nel frattempo maturate che la legge garantiva per una durata minima di 10 anni, agli aventi causa degli impiegati privati deceduti, prima del compimento di tale anzianità di lavoro.

La controversia a seguito dell'accumularsi delle indennità dovute, assunse dimensioni economiche riconosciute come allarmanti all'allora Ministro del lavoro.

L'autore, andando di contrario avviso rispetto a precedenti pronunce di giudici di merito, attraverso una analisi della normativa sostenne che

nella specie trattavasi di assicurazione ex lege e che perciò l'onere gravasse sull'INA. La tesi fu accolta dalla decisione di Cass. civ. 5 settembre 1957 n. 3450 e da App. Firenze 12 settembre 1957.

Successivamente venne invece adottato l'opposto partito dalla pronunzia, 18 marzo 1960 n. 575 della Cassazione a Sezioni Unite alla quale la controversia venne devoluta.